

VideoFisco – 18.04.2012

# Dichiarazioni dei redditi (parte 1<sup>a</sup>): le principali novità

*a cura di*

Alessandro Pescari e Giovanni Saccenti



***Dichiarazioni dei redditi 2011:  
le principali novità, modalità, termini di  
presentazione***

*a cura di Giovanni Saccenti*

# Modalità e termini di presentazione e versamento




- presentazione cartacea
- presentazione telematica
  - invio diretto
  - invio tramite intermediario
  - documentazione da rilasciare
  - esiti della liquidazione
- quando deve essere presentato
  - in posta
  - in via telematica
  - dichiarazione presentata dagli eredi
  - termini di presentazione e ricevuta
- termini e modalità di versamento
  - tempistica
  - modalità
  - versamento minimo
  - compensazione
  - rateizzazione
  - delega a saldo zero



# Soggetti esonerati



- redditi abitazione
- redditi lavoro dipendente
- redditi esenti
- redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta
- redditi fondiari
- reddito complessivo
- reddito di pensione
- reddito attività dilettantistica



# Frontespizio e familiari a carico



- Tipi di dichiarazione
- dati del contribuente
- Residenza anagrafica
- Domicilio per addizionali
- Scelta 8 per mille e 5 per mille
- Canone RAI per imprese
- Firma e comunicazione esiti liquidazione
- Visto di conformità e certificazione
- Familiari a carico: presupposti
  - coniuge
  - figli
  - altri familiari
- Affidamento figli detrazione 100%



# Redditi dei fabbricati



- Riorganizzazione modello
- Colonna 5 denominata “Codice Canone”
- Colonna 12 denominata “Cedolare Secca”
- Colonne 13 e 14 per imponibile imposta sostitutiva
- Rigo B11 “imposta cedolare secca”
- Sezione II: dati contratti di locazione e comodato
- Esempi di compilazione
- Immobile adibito in parte ad abitazione ed in parte locato
- Immobili di interesse storico locati
- IMU: nuova base imponibile
- IMU: tempistica e modalità di versamento
- IMU: codici da utilizzare
- IMU: modifiche in cantiere

# Oneri deducibili



- Novità della modulistica
- Detrazioni del 19%
- Deduzioni dal reddito complessivo
- Detrazioni 36% e 55%
- Dati catastali immobili per 36%
- Sezioni residuali per altre detrazioni



# Imposte immobili ed attività estero



- Redditi soggetti a tassazione separata ed a imposta sostitutiva
  
- Collocazione nel Quadro
  
- Compilazione dei righi
  - Valore Immobile
  - Valore attività finanziaria
  - Quota
  - Periodo
  - Importo dovuto
  - Credito d'imposta
  - Imposta da versare





***Le principali variazioni in materia di  
reddito d'impresa***

*a cura di Alessandro Pescari*

- *L'aiuto alla crescita economica (Ace)*
- *Disciplina delle perdite di esercizio*
- *Società di comodo: nuove fattispecie*
- *Irap, novità e rideterminazione degli acconti 2012*
- *Rassegna dei quadri principali e delle modifiche apportate*

## Le principali variazioni in materia di reddito di impresa



Il **2011** è stato un anno che ha visto il legislatore tributario molto prolifico, stante anche l'esigenza di cassa, ancora più stringente derivante dal perdurare della crisi generalizzata.

### **Provvedimenti che interessano le prossime dichiarazioni dei redditi:**

#### D.L. 13/5/2011, n. 70

- rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni
- credito d'imposta per la ricerca scientifica ed altri per assunzioni/investimenti in zone svantaggiate
- revisione dei limiti per la contabilità semplificata e altre semplificazioni
- abrogazione del modello di comunicazione anticipata del 36%)

# Le principali variazioni in materia di reddito di impresa



## D.L. 6/7/2011, n. 98

- modifica al riporto delle perdite per le società di capitali
- nuove aliquote IRAP per banche, assicurazioni e altri particolari enti commerciali
- affrancamento e riallineamento dei valori su partecipazioni di controllo ed altre poste immateriali, derivanti da operazioni straordinarie
- revisione studi di settore, incremento delle sanzioni e nuove fattispecie per accertamenti induttivi)

# Le principali variazioni in materia di reddito di impresa



## D.L. 13/8/2011, n. 138

- modifiche alla base imponibile > degli utili netti delle cooperative
- nuove aliquote IRAP per banche, assicurazioni e altri particolari enti commerciali
- modifiche ed incrementi delle add.li dovute da soggetti operanti in particolari settori (c.d. Robin Hood Tax)
- maggiorazione di 10,5 punti dell'aliquota IRES per le società non operative per la rideterminazione degli acconti 2012
- le società in perdita (fiscale) per tre periodi d'imposta, ovvero per due periodi e l'altro con un reddito minimo < a quello dei coefficienti di legge, sono da ritenere società di comodo dal periodo successivo (2012)
- beni in godimento ai soci con corrispettivi < ai valori di mercato, determinano l'indeducibilità dei costi per l'impresa e, quindi, il ricalcolo degli acconti 2012

# Le principali variazioni in materia di reddito di impresa



## D.L. 6/12/2011, n. 201

- introduzione dell'agevolazione per la crescita economica (Ace)
- deducibilità dell'Irap afferente il costo del lavoro e > delle deduzioni relative ai dipendenti, con possibilità di rideterminare gli acconti per il 2012
- prorogate le agevolazioni del 36% e 55% con alcune modifiche
- prorogato il riallineamento/affrancamento dei valori delle partecipazioni di controllo e di altre poste immateriali derivanti da operazioni straordinarie effettuate nell'esercizio in corso al 31.12.2011
- indicazione dell'abbonamento alla Rai

Tra le poche agevolazioni contenute negli ultimi provvedimenti normativi, debutta nella prossima dichiarazione dei redditi, **l'aiuto alla crescita economica**.

L'agevolazione consiste, in sintesi:

- per i **soggetti IRES** nell'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31.12.2010 (meglio precisato più avanti);
  - per i **soggetti IRPEF** (in contabilità ordinaria) dal patrimonio netto depurato dai conti titolari/soci c/prelievi al 31.12.2011;
- sui quali applicare un "rendimento nozionale" fissato per il triennio 2011/2013 nella misura del 3%.

Tale agevolazione non costituisce variazione dal reddito, bensì agevolazione (detassazione) riportabile senza limiti temporali e da indicare nel **quadro RS rigo 113 e RN6 colonna 3 del modello Unico SC**.

# I passi per l'agevolazione 2011



Passo	descrizione
1	<b>Incremento del patrimonio:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- utile 2010 destinato a riserva (compresa quella legale)</li><li>- riserve da valutazioni non rilevano (su cambi, equity method, ecc.)</li><li>- versamenti in conto capitale e similari (pro rata temporis)</li></ul>
2	<b>Decrementi del patrimonio:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- attribuzioni ai soci a qualunque titolo (dividendi, rimborsi di capitale, ecc.)</li></ul>
3	<b>Conferimenti a società del gruppo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- costituiscono riduzione i conferimenti /versamenti in denaro effettuati a società controllate (art. 2359 c.c.)</li></ul>
4	<b>Acquisti di partecipazioni/aziende:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- costituiscono riduzioni gli acquisti di partecipazioni di controllo e di aziende o rami aziendali già appartenenti a società del gruppo</li></ul>



# I passi per l'agevolazione 2011



Passo	descrizione
5	<b>Crediti di finanziamento:</b> - i finanziamenti erogati nel 2011 a favore di società controllanti o controllate riducono la base di calcolo dell'agevolazione
6	<b>Conferimenti dall'estero:</b> - eventuali conferimenti in denaro da soggetti esteri black list, controllati da soggetti residenti, riducono la base dell'agevolazione
7	<b>Il limite del capitale netto:</b> - la somma algebrica dei passi da 1 a 6, va confrontato con il patrimonio netto al 31.12.2011 (al netto della riserva di azioni proprie) - la base ACE è rappresentata dalla minore delle due
8	<b>Agevolazione/detassazione:</b> - è il prodotto che si ottiene dalla base ACE (p. 7) per il 3% - se l'agevolazione è superiore al reddito imponibile, l'eccedenza si riporta ai periodi successivi, senza limiti temporali

# L'aiuto alla crescita economica - Ace



Seguendo lo schema del **modello SC**, questi sono i valori da indicare, tenuto conto del DM 14.3.2012:

<b>colonna</b>	<b>dati da indicare</b>
1. Incrementi del capitale proprio	-conferimenti in denaro effettuati nel 2011 - utili accantonati a riserva
2. Decrementi del capitale proprio	- riduzioni del capitale con attribuzioni ai soci eseguiti nel 2011
3. Riduzioni	- acquisti di partecipazioni/aziende in società controllate
4. Differenza	- corrisponde all'incremento del capitale proprio colonna 1 – (colonna 2 + colonna 3) se la differenza è pari o inferiore a zero le successive colonne non devono essere compilate
5. Patrimonio netto	- patrimonio netto al 31.12.2011, con esclusione dell'eventuale riserva per acquisto di azioni proprie

# L'aiuto alla crescita economica - Ace



segue

colonna	dati da indicare
	Se il patrimonio netto è pari o inferiore a zero le successive colonne non devono essere compilate non registrando incremento del capitale proprio
6. Minor importo colonna 4 – colonna 5	- il minor importo tra le due colonne L'incremento del capitale proprio non può eccedere il patrimonio netto 2011 (col. 5)
7. Rendimento (nozionale)	- prodotto derivante dal dato indicato a colonna 6 x 3%
8. Codice fiscale	- la società partecipante al regime di trasparenza (artt. 5 e 115 del Tuir) deve indicare il codice fiscale del soggetto partecipato
9. Rendimento attribuito	- la società partecipante al regime di trasparenza (artt. 5 e 115 del Tuir) deve indicare il rendimento nozionale attribuito dal soggetto partecipato

# L'aiuto alla crescita economica - Ace



segue

colonna	dati da indicare
10. Rendimenti totali	- l'importo complessivo corrispondente alla somma del rendimento nozionale del dichiarante e per le società partecipanti in trasparenza (artt. 5 e 115 del Tuir), di quello attribuitogli dal soggetto partecipato (colonna 7 + 9)
11. Eccedenza riportabile	- l'importo di colonna 10 eccedente il reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN Tale eccedenza va portata ad aumento dell'importo deducibile dal reddito 2012 e succ.
12. Eccedenza riportabile – quadro RQ	- l'importo di colonna 10 eccedente il reddito complessivo netto dichiarato assoggettato all'add.le per il settore petrolifero e dell'energia elettrica, indicato a rigo RQ43, ovvero assoggettato alla magg.ne del 10,5% IRES per le società di comodo indicato al rigo RQ 64. Tale eccedenza va portata ad aumento dell'importo deducibile dal reddito 2012 e succ.

Nessuna modifica per i soggetti IRPEF



Per i soggetti IRES (art. 73 lett. a) e b) del Tuir), l'art. 23 c. 9 del D.L. 98/2011 ha modificato l'art. 84 del Tuir

- **eliminando** il limite dei cinque esercizi per l'utilizzo delle perdite, introducendo al tempo stesso la soglia dell'80% quale massimo utilizzo in presenza di redditi
- **mantenendo** la deducibilità integrale delle perdite registrate nei primi tre periodi d'imposta a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva

In materia è intervenuta l' Agenzia delle Entrate con la circolare n. 53/E/2001, formulando anche alcuni esempi (§ 1.2.)

Anno	Y	Perdita	Perdita utilizzabile	Y imponibile	Perdita residua
<i>N</i>	-	18.000	-	-	18.000
<i>n+1</i>	20.000	-	16.000	4.000	2.000

**le nuove disposizioni si applicano anche alle perdite riportate dai precedenti esercizi**

l'Agencia delle Entrate  
(negli incontri promossi dalla stampa specializzata)  
ha precisato che **in presenza di perdite relative ai primi tre  
esercizi e di perdite registrate successivamente**  
(quindi limitate nello scomputo all'80%)  
**non esiste un ordine prioritario nell'utilizzo delle stesse**

Nel modello Unico SC 2012 – quadro SR  
occorre compilare i righi RS44 e RS45

Perdite di impresa non compensate			SIQ	Addizionale IRES	IRES	Maggiorazione IRES
RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta	1	2	3	4
			,00	,00	,00	,00
RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta	1	2	3	4
			,00	,00	,00	,00
			5	6	7	8
			,00	,00	,00	,00



L'introduzione nel nostro ordinamento delle c.d. **società di comodo** risale alla legge n. 724/1994



Il D.L. 138/2011 ha operato su tre direttrici:

1. Aumento del livello di tassazione gravante sulle società di comodo
2. Incremento dei casi in cui una società può essere ritenuta non operativa
3. Introduzione della nuova disciplina dei beni assegnati ai soci, finalizzata a rendere inefficace lo schermo societario

Come anticipato, il D.L. 138/2011 ha ampliato i casi in cui una società può essere considerata non operativa, introducendo **due nuove fattispecie**:



1. Sono considerate non operative le società che presentino dichiarazioni in perdita (fiscale) per tre periodi d'imposta consecutivi
2. Alle società in perdita sistemica sono equiparate quelle che nell'arco di un triennio dichiarino perdite (fiscali) per due periodi e nel terzo dichiarino un reddito inferiore a quello minimo presunto in base all'art. 30, c. 3 della L. 724/94, a prescindere dal superamento del "test di operatività"

Considerato che il 2012 sarà il primo periodo d'imposta applicativo, il triennio (mobile) 2009/**2011** costituisce fondamentale importanza



Al di là degli automatismi richiamati, sono previste delle **esimenti**, in virtù delle quali è possibile non soggiacere alla tassazione sul “reddito minimo”, peraltro maggiorata di 10,50 punti.

Queste le “vie di fuga”:

- 1.Cause di esclusione ex art. 30 c. 1, L. 724/94**
- 2.Cause di disapplicazione ex art. 30 c. 4-ter, L. 724/94 (Prov. Direttore Agenzia delle Entrate del 14.2.2008)**
- 3.Interpello disapplicativo ex art.30 c. 4-bis, L. 724/94**

## Cause di esclusione ex art. 30 c. 1, L. 724/94



- 1 – per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
- 2 – per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- 3 – per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- 4 – per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
- 5 – per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- 6 – per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
- 7 – per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
- 8 – per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- 9 – per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
- 10 – per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
- 11 – per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

### **Cause di disapplicazione ex art. 30 c. 4-bis, L. 724/94 Prov. del Direttore Agenzia delle Entrate del 14/2/2008**



- a) Società in stato di liquidazione, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'articolo 182, commi 2 e 3, del Tuir;
- b) Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime;

### **Cause di disapplicazione ex art. 30 c. 4-bis, L. 724/94 Prov. del Direttore Agenzia delle Entrate del 14/2/2008**



- c) Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies della legge 31 maggio 1965 n. 575 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l'amministrazione giudiziaria;
- d) Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 o ad altre leggi regionali o statali. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili;

### **Cause di disapplicazione ex art. 30 c. 4-bis, L. 724/94 Prov. del Direttore Agenzia delle Entrate del 14/2/2008**



- e) Società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168 del TUIR. La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni;
- f) Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive.

# Società di comodo: nuove fattispecie

**Come previsto dalle istruzioni per la compilazione del modello Unico SC e SP, l'esistenza di cause di esclusione o disapplicazione devono essere comunicate riportando l'apposito codice numerico**

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi	Esclusione/Disapplicazione	Soggetto in perdita sistematica		INTERPELLO			Casi particolari
	RF74 1	Valore medio	Percentuale	Imposta sul reddito 3	IRAP 4	IVA 5	6
RF75 Titoli e crediti	1	,00	2%		4	,00	1,50%
RF76 Immobili ed altri beni		,00	6%			,00	4,75%
RF77 Immobili A/10		,00	5%			,00	4%
RF78 Immobili abitativi		,00	4%			,00	3%
RF79 Altre immobilizzazioni		,00	15%			,00	12%
RF80 Beni piccoli comuni		,00	1%			,00	0,9%
			Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto
RF81 Totale		2	,00	3	,00	5	,00
RF82 Redditi esclusi ed altre agevolazioni							,00
RF83 Reddito imponibile minimo							,00



Le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 1 a 3, D.L. n. 201/2011, **si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012**



Tuttavia, siccome è consentito ai fini dell'acconto (2012) di tenere conto delle **nuove regole**, si segnalano le principali variazioni:

1. Deducibilità dell'Irap riferita al costo del personale
2. Incremento della deduzione per l'impiego di lavoratori dipendenti
3. Mantenimento della deduzione forfetaria del 10% dell'Irap versata, in presenza di interessi passivi

## Deducibilità dell'Irap riferita al costo del personale



A seguito di tale modifica, dal 2012 (Unico 2013)

**I'IRAP versata, riferita ai costi del personale dipendente ed assimilati, è deducibile integralmente**  
tenuto conto di quanto segue:

- Il costo del personale va assunto al netto delle deduzioni spettanti/specifiche
- Rileva quanto versato nel periodo d'imposta (acconti/saldo), secondo il noto principio di "cassa"

## Incremento delle deduzioni per i lavoratori dipendenti



Anche in questo caso, dal 2012 (Unico 2013)

### **Le deduzioni forfetarie per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato**

- di sesso femminile
- ovvero di età inferiore a 35 anni

subiscono un **incremento di € 6.000**, passando quindi da € 4.600 a € 10.600 e da € 9.200 a € 15.200 per i lavoratori delle Regioni del Sud

## Riepilogo delle deduzioni



### Deduzioni Irap ai fini Irpef/Ires

2011

2012

**10%** IRAP versata, in presenza di costi per il personale dipendente e interessi passivi

**100%** IRAP versata riferita ai costi per il personale dipendente ed assimilato

**10%** IRAP versata, in presenza di interessi passivi

## IRAP 2012

### *Frontespizio – casella*

Dichiarazione integrativa  
(art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)

Da barrare esclusivamente per modificare la  o in compensazione anziché a rimborso del credito risultante dalla dichiarazione originaria (da presentare entro 120 giorni)

### *Società personali (quadro IP)*

E' stata inserita la **colonna 1 nei righi IP36 e IP42**, rispettivamente per indicare i componenti positivi e negativi che non transitano da conto economico, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali per la determinazione della base imponibile

### *Società di capitali (quadro IC)*

E' stata inserita la **colonna 1 nei righi IP48 e IP54**, rispettivamente per indicare i componenti positivi e negativi che non transitano da conto economico, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali per la determinazione della base imponibile

## IRAP 2012

### *Ripartizione della base imponibile – versamento (quadro IR)*

Nei **rigi da R1 a R21** è stata aggiunta la **colonna 4**, per indicare l'importo delle deduzioni dal valore della produzione spettanti in base alle leggi regionali

### *Prospetti vari (quadro IS)*

Nel **rigo IS4** è stata aggiunta la **colonna 2**, per indicare al campo 3 la deduzione spettante relativa alle spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo, con evidenziazione di quest'ultima (campo 2)

Il **rigo IS32** è stato aggiornato per la determinazione dell'acconto in base alle disposizioni relative alle società non operative e all'ammortamento dell'avviamento e dei marchi d'impresa.

Sez. VII Rideterminazione dell'acconto	IS32	Valore della produzione rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
		1	2	3
		,00	,00	,00

## IRAP 2012

### *Prospetti vari (quadro IS)*

E' stata aggiunta la **nuova sezione X** che deve essere compilata dai contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni ex D.L. 185/2008 per l'affrancamento del valore delle partecipazioni, versando una imposta sostitutiva

Sez. X Affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni (art. 15, commi 10 bis e 10 ter, D.L. n. 185/2008)	Anno operazione 1	Tipo operazione 2	Soggetto subentrato 3	Differenza contabile 4	Avviamento 5	Determinazione imponibile	
						Marchi 6	Altre attività immateriali 7
IS36 Maggiori valori				,00	,00	,00	,00
							8
IS37				,00	,00	,00	,00
							8
IS38				,00	,00	,00	,00
							8

## UNICO SC 2012

*Frontespizio – casella dichiarazione integrativa* (ex art. 2 c.8 ter DPR 322/98)

Da barrare esclusivamente per modificare la scelta di utilizzo in compensazione anziché a rimborso del credito risultante dalla dichiarazione originaria (da presentare entro 120 giorni)

### *Reddito d'impresa (quadro RF)*

E' stata aggiunta la **colonna 5 (RF1)** che va barrata dai soggetti che non sono tenuti alla compilazione del modello degli studi di settore né all'allegazione del modello degli indicatori di normalità economica (INE)

Il **rigo RF122** è stato inserito per indicare l'eventuale ulteriore quota di interessi passivi deducibili derivante dall'utilizzo dell'eccedenza di ROL riportata dall'esercizio precedente rispetto a quanto normalmente deducibile. Il dato è necessario per la determinazione dell'addizionale Ires per talune particolari categorie (c.d. Robin tax)



## UNICO SC 2012

### *(quadro RN)*

Nel **rigo RN4** sono state aggiunte **due colonne (1 e 2)** per l'indicazione delle perdite scomputabili nella determinazione del reddito:

1. la società deve indicare l'ammontare delle perdite di anni precedenti per le quali l'art. 84 c. 1 Tuir prevede la deducibilità in misura limitata;
2. devono essere riportate le perdite formatesi in anni precedenti, deducibili in misura piena

Nel **rigo RN6** è stata aggiunta la **colonna 3** ove riportare l'importo dell'agevolazione spettante per la ricapitalizzazione dell'impresa (ACE)

### *(quadro TN – “Trasparenza”)*

Nel **rigo TN3** sono state aggiunte **due colonne (1 e 2)** per l'indicazione delle perdite scomputabili nella determinazione del reddito, come indicato nel precedente rigo: RN4

## UNICO SC 2012

### *(quadro TN – “Trasparenza”)*

Nel **rigo TN4** è stata aggiunta la colonna **colonna 3** ove riportare l'importo dell'agevolazione spettante per la ricapitalizzazione dell'impresa (ACE), già indicato al rigo RS113

E' stato aggiunto il **rigo TN17** nel quale riportare la quota dell'agevolazione ACE che viene attribuita al singolo socio in regime di trasparenza

### *(quadro GN – “Consolidato”)*

Nel **rigo GN4** sono state aggiunte **due colonne (1 e 2)** per l'indicazione delle perdite scomputabili nella determinazione del reddito:

1. la società deve indicare l'ammontare delle perdite di anni precedenti per le quali l'art. 84 c. 1 Tuir prevede la deducibilità in misura limitata;
2. devono essere riportate le perdite formatesi in anni precedenti, deducibili in misura piena

## UNICO SC 2012

*(quadro GN – “Consolidato”)*

Nel **rigo GN6** è stata aggiunta la **colonna 3** ove riportare l'importo dell'agevolazione spettante per la ricapitalizzazione dell'impresa (ACE) da utilizzare per l'abbattimento del reddito imponibile dal soggetto “consolidante”

E' stato inserito il **rigo GN22** nel quale riportare la quota dell'agevolazione ACE che viene attribuita alla consolidante

*(quadro GC – “Operazioni straordinarie”)*

Nel **rigo GC4** sono state aggiunte **due colonne (1 e 2)** per l'indicazione delle perdite scomputabili nella determinazione del reddito da parte della consolidante, sulla base delle dichiarazioni delle società del gruppo:

1. la società deve indicare l'ammontare delle perdite di anni precedenti per le quali l'art. 84 c. 1 Tuir prevede la deducibilità in misura limitata;
2. devono essere riportate le perdite formatesi in anni precedenti, deducibili in misura piena

## UNICO SC 2012

*(quadro GC – “Operazioni straordinarie”)*

Nel **rigo GC6** è stata aggiunta la **colonna 3** ove riportare l'importo dell'agevolazione spettante per la ricapitalizzazione dell'impresa (ACE) da utilizzare per l'abbattimento del reddito imponibile dal soggetto “consolidante”

E' stato inserito il **rigo GC22** nel quale riportare la quota dell'agevolazione ACE che viene attribuita alla consolidante

*(quadro RQ – “Imposte sostitutive”)*

Nel **rigo RQ43** (sezione XI-A addizionale settore petrolifero) sono stati aggiunti tre campi:

7. devono essere riportate le perdite di periodi d'imposta precedenti utilizzate per la determinazione dell'addizionale per le quali è prevista la deducibilità limitata;

8. devono essere riportate le perdite di periodi d'imposta precedenti utilizzate per la determinazione dell'addizionale per le quali è prevista la deducibilità piena;

## UNICO SC 2012

*(quadro RQ – “Imposte sostitutive”)*

*segue..*

9. deve essere indicata la quota dell’agevolazione spettante per la ricapitalizzazione dell’impresa (ACE) utilizzata per la determinazione dell’addizionale.

Nel **rigo RQ44** (sezione XI-B imposta addizionale per il settore idrocarburi) sono stati aggiunti due campi relativi alla determinazione dell’addizionale (Legge n. 7/2009):

8. deve essere indicata l’eccedenza dell’addizionale derivante dalla precedente dichiarazione;

9. deve essere indicato l’importo dell’eccedenza di addizionale della dichiarazione precedente, utilizzata in compensazione nel modello F24.

Nel **rigo RQ45** (sezione XII tassa etica) sono stati aggiunti due campi relativi alla determinazione della tassa ex Legge n. 266/2005:

3. deve essere indicata l’eccedenza della tassa derivante dalla precedente dichiarazione;

4. deve essere indicata l’eccedenza della tassa derivante dalla dichiarazione precedente, utilizzata in compensazione nel modello F24.

## UNICO SC 2012

*(quadro RQ – “Imposte sostitutive” – sezioni aggiunte)*

- **XVI** per l’indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’imposta sostitutiva sui redditi da *partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare* (D.L. 70/2011).
- **XVIII** per l’indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’imposta sostitutiva in caso di *rivalutazione di partecipazioni e terreni edificabili* (D.L. 70/2011).
- **XIX** riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’imposta sostitutiva in caso di *rivalutazione di partecipazioni ex art. 15 c. 10-bis e 10-ter D.L. 185/2008*.
- **XX** riservata alle *società non operative* per le quali è prevista una maggiorazione dell’aliquota IRES (art. 2, c. 36-quinquies D.L. 138/2011).

## UNICO SC 2012

*(quadro RU – “Crediti di imposta”)*

- E' stata **aggiunta la sezione XIV** che deve essere compilata dagli *editori* che usufruiscono del credito d'imposta per l'acquisto della carta (L. 220/2010).
- E' stata **aggiunta la sezione XV** che deve essere compilata dai contribuenti che usufruiscono dell'agevolazione in base alla quale viene concesso un credito per la trasformazione di *attività iscritte in bilancio per imposte anticipate* (DTA – art. 9 D.L. 201/2011).
- E' stata **aggiunta la sezione XVI** che deve essere compilata dai soggetti che usufruiscono dell'agevolazione prevista per la concessione di un credito d'imposta a favore delle *imprese che investono in progetti di ricerca delle Università o degli enti pubblici* (art. 1 D.L. 70/2011).
- La **sezione XVII**, relativa all'indicazione degli importi per la determinazione e l'utilizzo del *credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo* (art. 1 c. 280 L. 296/2006) è stata estesa con l'aggiunta di nuovi campi per indicare quali investimenti sono stati realizzati per i compensi a ricercatori e tecnici, per l'acquisto di attrezzature e strumenti di laboratorio, di fabbricati per centri di ricerca, per ricerca contrattuale e brevetti, ...

## UNICO SC 2012

*(quadro RU – “Crediti di imposta”)*

- E' stata **aggiunta la sezione XXIV** che deve essere compilata in caso di cessione del credito d'imposta conseguente alla *rottamazione di veicoli*. Il soggetto cedente deve indicare i dati del soggetto cessionario e l'importo del credito trasferito (art. 1 c. 231 L. 296/2006).

*(quadro RV – “Operazioni straordinarie”)*

E' stato aggiornato il quadro, prevedendo nella **sezione perdite fiscali**, due righe:

- **RV27**, per indicare l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti deducibili in misura limitata (art. 84 c. 1 Tuir) dalla società scissa o beneficiaria;
- **RV28**, per indicare l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti deducibili in misura piena (art. 84 c. 2 Tuir) dalla società scissa o beneficiaria.



## UNICO SC 2012

### *(quadro RS – “Prospetti vari”)*

La sezione **perdite di impresa non compensate**, relative al riporto delle perdite sorte nei periodi di imposta precedenti, si divide in due righe:

- **RS44**, per indicare l’ammontare delle perdite di periodi d’imposta precedenti deducibili in misura limitata (art. 84 c. 1 Tuir);
  - **RS45**, per indicare l’ammontare delle perdite di periodi d’imposta precedenti deducibili in misura piena (art. 84 c. 2 Tuir );
- a fronte di tali righe sono state create più colonne per le casistiche che possono presentarsi (SIIQ – ADD.LE IRES – IRES – MAGG.NE IRES).

Sono stati aggiunti i righe:

- **RS110** riservato ai contribuenti che utilizzano esclusivamente *strumenti di pagamento diversi dal contante* (art. 2 c. 36-vicies ter D.L. 138/2011);
- **RS111-112** devono essere compilati dalle società titolari di un canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico per apparecchi utilizzati nell’ambito della loro attività, con indicazione degli estremi relativi agli *abbonamenti RAI*.

## UNICO SC 2012

*(quadro RS – “Prospetti vari”)*

segue..

- **RS113** deve essere compilato dalle società che intendono avvalersi dell’agevolazione ACE (art. 1 D.L. 201/2011).

*(quadro AC – “Condomini”)*

E’ stata introdotta la **sezione II** da compilare nel caso in cui siano stati realizzati *interventi di recupero edilizio* sulle parti comuni del condominio per i quali si è richiesta la detrazione del 36%.

Per quanto sopra devono essere indicati i dati catastali del condominio essendo stato abolito l’obbligo della comunicazione al centro Operativo di Pescara.

## UNICO SP 2012

### *Frontespizio – casella dichiarazione integrativa* (ex art. 2 c.8 ter DPR 322/98)

Da barrare esclusivamente per modificare la scelta di utilizzo in compensazione anziché a rimborso del credito risultante dalla dichiarazione originaria (da presentare entro 120 giorni)

### *Reddito d'impresa (quadro RF)*

E' stata aggiunta la **colonna 5 (RF1)** che va barrata dai soggetti che non sono tenuti alla compilazione del modello degli studi di settore né all'allegazione del modello degli indicatori di normalità economica (INE)

Nel **rigo RF55** sono state aggiunte **nuove colonne** per l'indicazione delle perdite scomputabili nella determinazione del reddito, nonché l'incentivo ACE:

- 1.in caso di trasformazione da società di capitali in società di persone, la trasformata deve indicare l'ammontare delle perdite di anni precedenti per le quali l'art. 84 c. 1 Tuir prevede la deducibilità in misura limitata;
- 2.devono essere riportate le perdite formatesi in anni precedenti, prima della trasformazione, deducibili in misura piena;

## UNICO SP 2012

3. deve essere riportato l'importo dell'agevolazione spettante per la capitalizzazione delle imprese (ACE).

*(quadro RG)*

E' stata aggiunta la **colonna 5 al rigo RG1** che deve essere barrata dai contribuenti che non sono tenuti alla compilazione del modello degli studi di settore, né all'allegazione del modello degli indicatori di normalità economica (INE).

Nel **rigo RG9** è stata aggiunta la **colonna 4** nella quale il contribuente, in caso di adesione a *reti di imprese* e di agevolazioni sui relativi utili, deve indicare:

3. la riserva appositamente costituita eventualmente utilizzata (quota parte) per scopi diversi dalla copertura di perdite;
4. la quota dell'intero reddito agevolato se è stato risolto il contratto di rete.

## UNICO SP 2012

Al **rigo RG22** è stata aggiunta la colonna **colonna 2** ove riportare l'importo degli *utili derivanti dalla partecipazione a reti di imprese* che costituisce una detassazione (temporanea).

Nel **rigo RG30** sono state aggiunte **nuove colonne** per l'indicazione delle perdite scomputabili nella determinazione del reddito, nonché l'agevolazione ACE:

- in caso di trasformazione da società di capitali in società di persone, la trasformata deve indicare l'ammontare delle perdite di anni precedenti per le quali l'art. 84 c. 1 Tuir prevede la deducibilità in misura limitata;
- devono essere riportate le perdite formatesi in anni precedenti, prima della trasformazione, deducibili in misura piena;
- deve essere riportato l'importo dell'agevolazione spettante per la capitalizzazione delle imprese (ACE).

## UNICO SP 2012

### *(quadro RH – “Redditi di partecipazione”)*

Nel **rigo RH12**, sono state aggiunte le seguenti colonne:

- 1.in caso di trasformazione da società di capitali in società di persone, va indicato l'ammontare delle perdite di anni precedenti - ante trasformazione - imputate al socio, per le quali l'art. 84 c. 1 Tuir prevede la deducibilità in misura limitata;
- 2.devono essere riportate le perdite formatesi in anni precedenti, prima della trasformazione, imputate al socio e deducibili in misura piena.

Al **rigo RH14** è stata aggiunta la **colonna 2 nella** quale indicare la quota da imputare ai soci dell'agevolazione ACE.

### *(quadro RD – “Allevamento di animali”)*

Nel **rigo RD15** sono state aggiunte **due colonne (1 e 2)**:

- 1.in caso di trasformazione da società di capitali in società di persone, la trasformata deve indicare l'ammontare delle perdite di anni precedenti per le quali l'art. 84 c. 1 Tuir prevede la deducibilità in misura limitata;
- 2.devono essere riportate le perdite formatesi in anni precedenti, prima della trasformazione, deducibili in misura piena.

## UNICO SP 2012

Nel **rigo RD16** è stata aggiunta una **nuova colonna (1)** nella quale riportare l'agevolazione ACE.

*(quadro RJ – “Imprese marittime”)*

Nel **rigo RJ13** è stata aggiunta la **colonna 1** in cui la società, in caso di adesione a reti di imprese, deve indicare la quota di reddito esclusa dalla tassazione, per effetto della specifica agevolazione (art. 42 c. 2-quater D.L. 78/2010).

Al **rigo RJ14**, sono state aggiunte **due colonne**:

- 1.in caso di trasformazione da società di capitali in società di persone, la trasformata deve indicare l'ammontare delle perdite di anni precedenti per le quali l'art. 84 c. 1 Tuir prevede la deducibilità in misura limitata;
- 2.devono essere riportate le perdite formatesi in anni precedenti, prima della trasformazione, deducibili in misura piena.

Nel **rigo RJ15** è stata aggiunta una **nuova colonna (1)** nella quale riportare l'agevolazione ACE.

## UNICO SP 2012

### *(quadro RT – “Plusvalenze”)*

E' stato aggiunto il **rigo RT36** nel quale riportare l'eventuale importo delle *plusvalenze da cessioni di partecipazioni realizzate nel 2009*, in assenza di reinvestimento nel biennio, da parte di c.d. *start up* (art. 68 c. 6-bis e 6-ter, Tuir).

Sono stati aggiunti i righi **da RT49 a RT51** riservati ai contribuenti che intendono avvalersi *dell'affrancamento del valore degli strumenti finanziari* alla data del 31.12.2011, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva del 12,50% (art. 2 c. 29-34 D.L. 138/2011).

### *(quadro RQ – “Imposte sostitutive”)*

E' stata inserita la **sezione XVI** (partecipazione fondi comuni di investimento), da compilare nel caso in cui la società possieda una quota di *partecipazione superiore al 5% in fondi comuni di investimento immobiliare* e sia tenuta al versamento dell'imposta sostitutiva del 5% (art. 32 c. 4-bis D.L. 78/2010).

### *(quadro RN – “Redditi della società”)*

E' stato aggiunto il **rigo RN21** per riportare l'importo dell'agevolazione ACE eccedente rispetto a quanto utilizzato nel periodo d'imposta.



## UNICO SP 2012

*(quadro RS – “Prospetti comuni”)*

- Al **rigo RS19** è stata aggiunta la colonna 1 per indicare l'importo dell'*agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE)*, nei limiti del reddito minimo derivante dalle società non operative.
- E' stato aggiunto il **rigo RS35** per indicare gli estremi dei *rapporti finanziari, utilizzati in modo esclusivo per effettuare tutti i pagamenti (no contante)*.
- il **rigo RS44** è stato modificato per esercitare – mediante barratura – l'opzione per il *regime premiale di trasparenza decorrente dal 2013* (art. 10 D.L. 201/2011).
- E' stato inserito il **rigo RS45** per la determinazione *dell'agevolazione ACE, propria e derivante da eventuali soggetti partecipati*.

Deduzione per capitale investito proprio	Patrimonio netto 2011		Riduzioni	Differenza	Rendimento
	1	2	3	4	5
RS45	,00	,00	,00	,00	3% ,00
	Codice fiscale		Rendimento attribuito		Rendimenti totali
	5	6	7		
	,00	,00	,00	,00	,00

- Sono stati aggiunti i **rigi RS46-RS47** che devono essere compilati dai contribuenti titolari di un canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico per apparecchi utilizzati nell'ambito della loro attività, con indicazione degli estremi relativi agli *abbonamenti RAI*.

## UNICO SP 2012

*(quadro RU – “Crediti di imposta”)*

- E' stata **aggiunta la sezione XIV** che deve essere compilata dagli *editori* che usufruiscono del credito d'imposta per l'acquisto della carta (L. 220/2010).
- E' stata **aggiunta la sezione XVI** che deve essere compilata dai soggetti che usufruiscono dell'agevolazione prevista per la concessione di un credito d'imposta a favore delle *imprese che investono in progetti di ricerca delle Università o degli enti pubblici* (art. 1 D.L. 70/2011).
- La **sezione XVII**, relativa all'indicazione degli importi per la determinazione e l'utilizzo del *credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo* (art. 1 c. 280 L. 296/2006) è stata estesa con l'aggiunta di nuovi campi per indicare quali investimenti sono stati realizzati per i compensi a ricercatori e tecnici, per l'acquisto di attrezzature e strumenti di laboratorio, di fabbricati per centri di ricerca, per ricerca contrattuale e brevetti, per servizi di consulenza, per spese generali o per l'acquisto di materiali.

## UNICO SP 2012

*(quadro FC – “Redditi di società controllate e collegate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata”)*

Le sezioni sono due:

<b>SEZIONE II-B</b> Perdite non compensate	<b>FC40</b> Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta	<sup>1</sup> _____ ,00 )	<sup>2</sup> _____ ,00
	<b>FC41</b> Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta	<sup>1</sup> _____ ,00 )	<sup>2</sup> _____ ,00
<b>SEZIONE II-C</b> Perdite virtuali domestiche	<b>FC42</b> Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta	<sup>1</sup> _____ ,00 )	<sup>2</sup> _____ ,00
	<b>FC43</b> Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta	<sup>1</sup> _____ ,00 )	<sup>2</sup> _____ ,00



Nel **rigo FC40, colonna 2**, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 84 c. 1 del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in **colonna 1**.

Nel **rigo FC41, colonna 2**, vanno indicate le perdite fiscali utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84 c. 2 del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in **colonna 1**.

## UNICO SP 2012

### Sezione IIC ↓ “*perdite virtuali domestiche*”

Le perdite memorizzate nella presente sezione possono essere utilizzate *a scomputo dei redditi “virtuali” dei periodi d’imposta successivi*, sempre ai fini del calcolo del “tax rate” domestico, ovvero, per la parte non utilizzata ai predetti fini, a scomputo dei redditi da imputare per trasparenza ai sensi dell’art. 167 del Tuir, realizzati nei periodi d’imposta in cui ricorrano entrambe le condizioni previste dal comma 8-bis. Pertanto, nel **rigo FC42 e nel rigo FC43 vanno indicate le perdite virtuali domestiche della CFC** (cfr. Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 26 maggio 2011, § 7.4) che residuano dopo l’utilizzo in sede di calcolo del “tax rate” virtuale domestico ovvero dopo la compensazione effettuata nel rigo FC36; in particolare, nel **rigo FC42, colonna 2**, vanno indicate le perdite virtuali domestiche utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’articolo 84 c. 1 del Tuie, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in **colonna 1 e nel rigo FC43, colonna 2**, quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84 c. 2 del Tuir compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in **colonna 1**.

## UNICO SP 2012

*(quadro AC – “Condomini”)*

E' stata introdotta la **sezione II** da compilare nel caso in cui siano stati realizzati *interventi di recupero edilizio* sulle parti comuni del condominio per i quali si è richiesta la detrazione del 36%.

Per quanto sopra devono essere indicati i dati catastali del condominio essendo stato abolito l'obbligo della comunicazione al centro Operativo di Pescara.

Arrivederci ai prossimi incontri di VideoFisco:

2 maggio 2012

Special operativo di VideoFisco:

Casi di compilazione dei modelli dichiarativi

*A cura di*

*Cristiano Corghi e Giuliana Beschi*

16 maggio 2012

VideoFisco:

Dichiarazioni dei redditi (seconda parte)

*A cura di*

*Paolo Meneghetti e Alessandro Pescari*